



## *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

### **CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

Via Piazzetta Marinai d'Italia, 1290 – 30015 – CHIOGGIA (VE)

Tel. 041/5508211 – Fax 041/5508204 – E-mail: [cpchioggia@mit.gov.it](mailto:cpchioggia@mit.gov.it) – PEC: [cp-chioggia@pec.mit.gov.it](mailto:cp-chioggia@pec.mit.gov.it)

### **ORDINANZA**

#### **DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA. ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE**

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Chioggia,

- VISTA:** la Legge 8 luglio 2003 n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 8 con il quale in deroga all'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, le Ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento marittimo;
- VISTO:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172" e ss. mm. e ii.;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto" e ss. mm. e ii.;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" e ss. mm. e ii.;
- VISTA:** la legge regionale Veneto n. 33 in data 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" recante la disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari e ss. mm. e ii.;
- VISTI:** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione", il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" nonché il Decreto 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" e ss. mm. e ii.;

- VISTA: la propria Ordinanza n. 25 in data 30/04/2009, con la quale sono stati disciplinati il noleggio e locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 33 in data 08/04/2009 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico – diportista e dell'attività subacquea avente finalità scientifiche";
- VISTO: il dispaccio prot. n. 5171328/A.2.50 in data 20/05/1994 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione ad oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTO: il dispaccio prot. n. 13413 in data 08/02/2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto "Compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTA: la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 8 luglio 2003 n. 172, indicante i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, estesa con il dispaccio prot. n. 19528 in data 17/05/2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 48659 in data 24/05/2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 "Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione";
- VISTI: gli articoli 27, 28, 59 e 524 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)".
- CONSIDERATO: che il litorale del Compartimento Marittimo di Chioggia, che si estende dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma comprendente la diga nord del porto di Chioggia, è costituito prevalentemente da costa bassa con spiaggia estesa, con fondali sabbiosi che degradano lentamente verso il largo, intervallata da scogliere, pennelli o moletti di difesa costiera nonché da numerosi corpi idrici fluviali e canali di collegamento con le acque lagunari;
- TENUTO CONTO: dei presupposti per addivenire ad un ponderato temperamento tra gli interessi sottesi alla sicura fruizione degli specchi acquei costieri riservati alla balneazione e le esigenze nautico – diportistiche correlate agli usi turistico – ricreativi del mare, in ragione dell'intensificarsi delle presenze nella stagione primaverile ed estiva;
- RITENUTO: necessario disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Dal 1 maggio al 30 settembre, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia, la fascia di mare sino a 500 metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.

### **Articolo 2**

(Istituzione della fascia di rispetto a tutela della balneazione)

La fascia di mare compresa tra il limite dei 500 metri dalla costa ed il limite delle zone di mare destinate alla balneazione, così come definito con apposita Ordinanza di Sicurezza Balneare del Capo del Circondario Marittimo di Chioggia, è considerata “fascia di rispetto” interdetta alla navigazione a vela e/o a motore nonché alla sosta, all'ormeggio ed all'ancoraggio di unità navali, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia, di pubblico soccorso e di quelle autorizzate ad effettuare i campionamenti delle acque di balneazione.

### **Articolo 3**

(Corridoi di lancio)

- 3.1 Le unità navali a motore e/o a vela – se non condotte a remi ovvero con la vela ammainata – possono attraversare la fascia di mare di cui agli articoli precedenti utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati dai Comuni litoranei competenti per territorio, a velocità non superiore ai 3 nodi.
- 3.2 L'uso di tali corridoi è libero e gratuito; all'interno di essi sono tassativamente vietati la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio.
- 3.3 Le caratteristiche e l'utilizzo di tali corridoi sono dettagliatamente disciplinati con apposita Ordinanza di Sicurezza Balneare del Capo del Circondario Marittimo di Chioggia.

### **Articolo 4**

(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Dal 1 maggio al 30 settembre, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia, fatti salvi i divieti di navigazione di cui agli articoli 1 e 2, tutte le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

### **Articolo 5**

(Disposizioni finali)

- 5.1 Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo del Circondario Marittimo di Chioggia.
- 5.3 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
  - a. trasmissione agli Enti, Autorità, organismi/associazioni di categoria, sodalizi nautici interessati;
  - b. l'affissione all'Albo della Capitaneria di porto di Chioggia, dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Levante e delle Delegazioni di spiaggia di Pila di Porto Tolle e di Scardovari;
  - c. l'inclusione nella sezione "Ordinanze" del sito internet istituzionale “<http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia>” nella quale è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
- 5.4 I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito e/o reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento saranno perseguiti ai sensi degli articoli:

- a. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- b. dal 53 al 57 ter del Titolo V del d.lgs. 18/07/2005, n. 171;
- c. dal 7 al 12 del Capo II del d.lgs. 09/01/2012, n. 4;
- d. 650 e 673 del Codice penale.

5.5 La presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.

Chioggia, (vedasi data della firma digitale)

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Dario RICCOBENE

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82)

